

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3166 del 08/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013 ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA BRENTA, 3 RICHIESTA DALLA SOCIETA' VERNI & FIDA SRL PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PRODUZIONE DI LAMIERA CESOIATA E PIEGATA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3307 del 07/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno otto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA BRENTA, 3 RICHIESTA DALLA SOCIETA' VERNI & FIDA SRL PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PRODUZIONE DI LAMIERA CESOIATA E PIEGATA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Delibera del Direttore generale di Arpae n.151/2025 che ha comportato la modifica della denominazione del Servizio "Autorizzazioni e Concessioni" in "Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia", a decorrere dal 01/03/2026;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Marignano in data 23/10/2025, acquisita da ARPAE SAC con Prot.189923 del 27/10//2025 - pratica Sinadoc 34010/2025 - dal legale rappresentante/procuratore della Società **VERNI & FIDA Srl** (C.F./P.IVA 00138480405), con sede legale in Comune di San Giovanni in Marignano - Via Brenta, 3 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2022-1642 del 01/04/2022 relativa all'attività di "PRODUZIONE DI LAMIERA CESOIATA E PIEGATA" svolta presso l'impianto ubicato in Comune di San Giovanni in Marignano - Via Brenta, 3 sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE; (modifica)*
- B. - *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale; (proseguimento senza modifiche)*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- il SUAP del Comune di San Giovanni in Marignano trasmetteva ad ARPAE Rimini la domanda di AUA acquisita con nota Prot. 189923 del 27/10/2025 - pratica Sinadoc 34010/2025;
- ARPAE SAC indiceva la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013 in data 30/10/2025 Prot.192972;
- con nota Prot. 201753 del 13/11/2025 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta agli atti di ARPAE con Prot. 222327 del 15/12/2025 si acquisivano le

integrazioni richieste in data 13/11/2025;

la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:

- A. parere favorevole del Comune di San Giovanni in Marignano del 17/12/2025 acquisito in data 17/12/2025 Prot. 224863 in merito alla compatibilità urbanistico/edilizia dello stabilimento e presa d'atto della valutazione di impatto acustico Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

VISTA la relazione tecnica trasmessa dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini con nota interna Prot. 205461 del 19/11/2025;

DATO ATTO che la modifica sostanziale ha comportato l'istruttoria complessiva su tutte le emissioni e l'impatto acustico e pertanto si provvederà all'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo e alla cessazione di efficacia del precedente provvedimento DET-AMB-2022-1642 del 01/04/2022;

CONSIDERATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica di Aua a favore della Società VERNI & FIDA Srl, per l'esercizio dell'attività di *“produzione di di lamiera cesoiata e piegata”* svolta presso l'impianto ubicato in Comune di San Giovanni in Marignano - Via Brenta, 3;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale di Arpae n.71 del 2026, di conferimento di incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini nei confronti della Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della **SOCIETA' VERNI & FIDA Srl** (C.F./P.IVA 00138480405), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di **San**

Giovanni in Marignano - Via Brenta,3 che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
 5. il presente provvedimento comporta la cessazione di efficacia del precedente provvedimento DET-AMB-2022-1642 del 01/04/2022;
 6. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 7. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 8. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in

materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di San Giovanni in Marignano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Giovanni in Marignano, ad Arpae Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia ed Arpae Servizio Territoriale Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. in caso di cessazione dell'attività, la società dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia e provvedere ad una adeguata messa in sicurezza degli impianti al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente;

DI RENDERE NOTO che:

- l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione; il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

***Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali
e Energia di Rimini
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi***

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La società svolge l'attività di "lavorazione lamiera" per un periodo di 230 giorni/anno.

La società effettua attività di saldatura su acciaio inox contenente metalli di cui alle tabelle della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. n.152/2006 (schede di sicurezza allegate alla domanda).

Il gestore dichiara che l'attività non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs.152/2006.

Il gestore dichiara di non utilizzare sostanze pericolose ai sensi dell'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006.

La società dichiara di utilizzare i seguenti quantitativi annui totali di materia prima:

- Lamiere ferrose per un totale di circa 5.000.000 kg/anno (pari a circa 21.739 kg/giorno)
- Ossigeno liquido per un totale di circa 65.000 kg/anno (pari a circa 282 kg/giorno)
- Lasermix 331 per un totale di circa 135 m³/anno (pari a circa 0,6 m³/giorno)
- Azoto Gas per un totale di circa 2400 m³/anno (pari a circa 10,4 m³/giorno)
- Filo di saldatura per un totale di circa 300 kg/anno (pari a circa 1,3 kg/giorno)
- Graniglie in acciaio per un totale di circa 5.000 kg/anno (pari a circa 21,7 kg/giorno)
- Oli lubrificanti/emulsionanti per un totale di circa 1.000 kg/anno (pari a circa 4,3 kg/giorno).

Le modifiche richieste consistono in:

- **aggiunta del punto di emissione E10** asservito alla fresatrice (nuovo capannone);
- **aggiunta del punto di emissione E11** asservito alla postazione di saldatura manuale (nuovo capannone);
- **aggiunta del punto di emissione E12** asservito alle macchine utensili accessorie;
- **installazione di n. 2 caldaie** alimentate a gas metano per il riscaldamento del nuovo capannone di potenza nominale pari a 150 kW ciascuna.

A seguito della modifica richiesta saranno presenti i seguenti impianti termici ad uso civile:

- 2 caldaie di potenza nominale 140,4 kW ciascuna (in totale 280,8 kW)
- 3 caldaie di potenza nominale 151,2 kW ciascuna (in totale 453,6 kW)
- 1 caldaia di potenza nominale 205,2 kW
- 1 caldaia di potenza nominale 129,6 kW
- 1 caldaia di potenza nominale 31 kW
- 1 caldaia di potenza nominale 92,4 kW
- 2 caldaie di potenza nominale 150 kW ciascuna (in totale 300 kW).

Questi impianti, avendo una potenza termica nominale totale pari a 1492,6 kW_t (< 3 MW_t), non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

Il gestore dichiara la presenza di emissioni diffuse saltuarie da attrezzature manuali mobili utilizzate per la manutenzione dei macchinari (saldatura, filettatura, smerigliatura).

PRESCRIZIONI:

Emissioni ESISTENTI non oggetto di modifica

E3 – TAGLIO AL PLASMA

Portata: 20.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/giorno

Altezza: 11 m

Sezione: 0.39 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 24 cartucce aventi una superficie filtrante totale di 504 m². La pulizia delle maniche avviene tramite iniezione aria compressa.

Inquinanti emessi : Materiale particellare, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particellare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto. Sul suddetto registro devono essere annotati gli esiti delle verifiche di cui sopra e la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento.

E4 – TAGLIO LASER (FIBRA)

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce, costituito da n. 16 cartucce aventi una superficie filtrante totale di 344 m² (21,5 m² per cartuccia), la pulizia dei filtri avviene con getto di aria compressa.

Portata : 20.000 m³/h

Durata : 24 h/giorno

Sezione : 0.20 m²

Temperatura: ambiente

Altezza : 11 m

Inquinanti emessi : Materiale particellare, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i

risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto. Sul suddetto registro devono essere annotati gli esiti delle verifiche di cui sopra e la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento.

E6 – OSSITAGLIO

Portata: 9.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/giorno

Altezza: 11 m

Sezione: 0.20 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 12 cartucce in cellulosa con nanofibre sintetiche, aventi una superficie filtrante totale di 252 m². La pulizia delle maniche avviene in modo automatico.

Inquinanti emessi : Materiale particolato, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto. Sul suddetto registro devono essere annotati gli esiti delle verifiche di cui sopra e la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento.

E7 – TAGLIO LASER (FIBRA)

Portata: 20.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/giorno

Altezza: 11 m

Sezione: 0.16 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 6 cartucce in cellulosa con nanofibre sintetiche, aventi una superficie filtrante totale di 106 m². La pulizia delle maniche avviene in modo automatico.

Inquinanti emessi : Materiale particolato, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
------------	----------------------------

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5	mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto. Sul suddetto registro devono essere annotati gli esiti delle verifiche di cui sopra e la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento.

E8 – PALLINATURA

Portata: 15.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/giorno

Altezza: 11 m

Sezione: 0.28 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 24 cartucce aventi una superficie filtrante totale di 240 m². La pulizia delle maniche avviene tramite iniezione aria compressa.

Inquinanti emessi : Materiale particolato

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.11:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolato	20 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particolato può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto. Sul suddetto registro devono essere annotati gli esiti delle verifiche di cui sopra e la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento.

E9 – TAGLIO LASER

Portata: 12.000 Nm³/h

Durata: ca 24 h/giorno

Altezza: 11 m

Sezione: 0.20 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto composto da n. 12 cartucce aventi una superficie filtrante totale di 252 m². La pulizia delle maniche avviene tramite iniezione aria compressa.

Inquinanti emessi : Materiale particolato, ossidi di azoto, monossido di carbonio

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.16:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ²)	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro materiale particellare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul registro suddetto. Sul suddetto registro devono essere annotati gli esiti delle verifiche di cui sopra e la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento.

Emissioni NUOVE

E10 – FRESATRICE

Portata: 9.000 Nm³/h

Durata: 15 h/giorno

Altezza: 11 m

Sezione: 0,20 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: sistema a due stadi di abbattimento, primo stadio costituito da n. 8 filtri a pannelli, secondo stadio costituito da n. 8 tasche per una superficie filtrante totale pari a ca 40 m².

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. all.4 nel punto 4.31 bis:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/nebbie oleose	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In alternativa, il controllo del parametro Polveri (PTS)/nebbie oleose, può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. Sul suddetto registro devono essere annotati gli esiti delle verifiche di cui sopra e la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento.

E11 – SALDATURA MANUALE

Portata: 3.000 Nm³/h

Durata: 15 h/giorno

Altezza: 11 m

Sezione: 0,03 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: non presente.

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. all.4 nel punto 4.29; nel CRIAER al punto 4.13.20 SALDATURA, oltre a quelli previsti nell'all. I parte II Tabelle A1 e B della parte V del D.Lgs. N° 152/2006.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	10 mg/Nm ³
Somma Cr(VI)+Ni+Mn e loro composti	1 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Il valore limite riferito a "*Somma Cr(VI)+Ni+Mn e loro composti*" deve intendersi cogente solo qualora il flusso di massa rilevato in sede di controllo annuale calcolato a monte degli impianti di abbattimento sia superiore alla soglia di rilevanza relativa alla Classe II della Tabella A1 (5 g/h) della Parte V, Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

E12 – MACCHINE UTENSILI

Portata: 19.200 Nm³/h

Durata: 15 h/giorno

Altezza: 11 m

Sezione: 0,28 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: non presente.

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.13.18 e nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. all.4 nel punto 4.31:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/nebbie oleose	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

EMISSIONI DIFFUSE

Ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 art. 269 comma 4, qualora in fase di sopralluogo, si riscontrasse la necessità di contenere o convogliare all'esterno le emissioni diffuse provenienti dalle

apparecchiature portatili, a seguito di provvedimento dell'autorità competente, il gestore sarà tenuto ad adottare le misure che verranno prescritte.

USO DI SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (REACH)

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato.**

In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

Condizione di normalizzazione dei risultati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione Valori Limite di Emissione; Valori Limite di Emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
 - portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti all'emissione da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008.
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723 EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600; Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605; US EPA Method 61

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA Est) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

Altre prescrizioni:

a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

2. la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell’evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all’Autorità Competente (Arpae SAE all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell’Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dei nuovi impianti/attività (E10, E11, E12) con almeno 15 giorni di anticipo;
- la data di messa a regime che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla messa in esercizio;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni (E10, E11, E12), ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

f) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata

temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l) I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

m) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente

(con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti i punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

o) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

p) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri

circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e \leq 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo

e, possibilmente di una:

- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

q) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

r) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.